

TITOLO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Istituto ha denominazione "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Saverio de Bellis".

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, riconosciuto con D. M. del 31 - 3 - 1982, con sede legale in Castellana Grotte (Bari), alla Via F. Valente, 4

ART. 2

SCOPO

L'Istituto svolge attività di studio e ricerca clinica e biologica prevalentemente nel settore della gastroenterologia e nei settori ad essa connessi nell'intera struttura esistente.

L'Attività di studio e ricerca viene condotta anche in collaborazione con Istituti Universitari e con istituzioni a carattere scientifico nazionali ed internazionali e le conoscenze acquisite sono diffuse attraverso la pubblicazione a stampa dei lavori e con relazioni e comunicazioni in assise mediche.

La formazione e l'aggiornamento del personale sanitario operante nello specifico campo nel servizio sanitario nazionale sono curati con appositi corsi.

L'Istituto provvede, altresì, nelle forme che riterrà più idonee e sempre nell'interesse dello stesso Istituto, alla formazione ed all'aggiornamento del proprio personale dipendente, nell'ambito e fuori della propria struttura.

Alla stessa maniera si provvede all'educazione sanitaria.

Le attività dell'Istituto saranno svolte tenendo conto, compatibilmente con l'ambito di operatività dell'Istituto, anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale e, per la parte assistenziale, del piano sanitario regionale.

TITOLO

CAPO 1

ART. 3

ORGANI

Organi dell'Istituto sono: il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Comitato Tecnico Scientifico.

CAPO 2

ART. 4

il presidente

L'Ufficio di Presidente dell'Istituto è conferito per Decreto del Presidente della Repubblica con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, insedia il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notifica del relativo Decreto di nomina, ed informa il Ministero della Sanità di eventuali dimissioni di consiglieri di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di ricostituzione del Consiglio e — ove necessario — di straordinaria gestione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dispone l'ordine del

giorno degli argomenti all'esame ed alla decisione di ogni seduta del Consiglio, dà esecuzione alle decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita ogni altra attività affidatagli dalle leggi e dal presente Statuto.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere delegata al Presidente l'adozione di provvedimenti per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Al di fuori delle materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (secondo comma, art. 6 presente Statuto), il Presidente può assumere, quando si determini l'urgenza di intervenire immediatamente, tutti i provvedimenti indispensabili per non compromettere il funzionamento dell'Istituto, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima seduta dello stesso, successiva al provvedimento.

Il Presidente, inoltre, può assumere, sempre che siano necessari per non compromettere il funzionamento dell'Istituto, provvedimenti nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio (primo comma art. 6 — presente Statuto), ad eccezione delle modifiche statutarie, dei bilanci e dei regolamenti e salvo ratifica da parte del Consiglio.

Gli atti di amministrazione, ad eccezione di quelli di mera esecuzione, devono essere controfirmati dal Segretario Generale.

CAPO 3

ART. 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Ministro della Sanità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da:

- 1) Il Presidente dell'Istituto che lo presiede;

- 2) un membro designato dal Ministero della Sanità;
- 3) un membro designato dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- 4) un membro designato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
- 5) un membro designato dal Ministero per la Ricerca Scientifica;
- 6) due rappresentanti della Regione Puglia;
- 7) un rappresentante dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'Istituto;
- 8) due rappresentanti degli originari interessi di cui uno designato dal Comune di Castellana Grotte ed uno designato dai discendenti del Cav. del Lavoro Saverio de Bellis.

E' incompatibile la presenza di componenti legati tra loro da vincolo di coniugio o di parentela fino al 4 grado.

Ai componenti vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

ART. 6

Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva l'adozione di deliberazioni concernenti:

- 1) lo Statuto e la denominazione dell'Istituto;
- 2) l'elezione del Vice Presidente, il quale esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento di questi;
- 3) l'adozione e la modificazione del Regolamento Organico del Personale e relativa Pianta Organica e degli altri Regolamenti;
- 4) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

- 5) l'ordinamento dei servizi;
- 6) l'assunzione del Personale;
- 7) la stipulazione dei contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
- 8) il trattamento economico del Personale;
- 9) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
- 10) le transazioni;
- 11) le convenzioni in materia di ricerca scientifica, le convenzioni con Enti Pubblici e le Università;
- 12) la relazione sui programmi di ricerca da indirizzarsi al Ministero della Sanità ai fini della loro approvazione e del loro finanziamento;
- 13) la relazione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzati da trasmettere al Ministero della Sanità ed alla Regione Puglia alla scadenza di ogni semestre;
- 14) la nomina del Direttore Scientifico.

Spetta, altresì, al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ogni altro atto o provvedimento afferente il governo dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma presso la sede dell'Istituto, su convocazione scritta del Presidente recante l'ordine del giorno, almeno mensilmente.

L'avviso di convocazione, recante l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere recapitata a ciascun componente del Consiglio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di motivata urgenza, nei quali la convocazione deve essere fatta con telegramma spedito almeno 24 ore prima della riunione.

Il Presidente, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione quando v'è richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei suoi Componenti, ed entro 10 giorni dalla data richiesta.

Ciascun Consigliere può richiedere per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno di

- 2) un membro designato dal Ministero della Sanità;
- 3) un membro designato dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- 4) un membro designato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
- 5) un membro designato dal Ministero per la Ricerca Scientifica;
- 6) due rappresentanti della Regione Puglia;
- 7) un rappresentante dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'Istituto;
- 8) due rappresentanti degli originari interessi di cui uno designato dal Comune di Castellana Grotte ed uno designato dai discendenti del Cav. del Lavoro Saverio de Bellis.

E' incompatibile la presenza di componenti legati tra loro da vincolo di coniugio o di parentela fino al 4 grado.

Ai componenti vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

ART. 6

Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva l'adozione di deliberazioni concernenti:

- 1) lo Statuto e la denominazione dell'Istituto;
- 2) l'elezione del Vice Presidente, il quale esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento di questi;
- 3) l'adozione e la modificazione del Regolamento Organico del Personale e relativa Pianta Organica e degli altri Regolamenti;
- 4) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

- 5) l'ordinamento dei servizi;
- 6) l'assunzione del Personale;
- 7) la stipulazione dei contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
- 8) il trattamento economico del Personale;
- 9) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
- 10) le transazioni;
- 11) le convenzioni in materia di ricerca scientifica, le convenzioni con Enti Pubblici e le Università;
- 12) la relazione sui programmi di ricerca da indirizzarsi al Ministero della Sanità ai fini della loro approvazione e del loro finanziamento;
- 13) la relazione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzati da trasmettere al Ministero della Sanità ed alla Regione Puglia alla scadenza di ogni semestre;
- 14) la nomina del Direttore Scientifico.

Spetta, altresì, al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ogni altro atto o provvedimento afferente il governo dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma presso la sede dell'Istituto, su convocazione scritta del Presidente recante l'ordine del giorno, almeno mensilmente.

L'avviso di convocazione, recante l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere recapitata a ciascun componente del Consiglio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di motivata urgenza, nei quali la convocazione deve essere fatta con telegramma spedito almeno 24 ore prima della riunione.

Il Presidente, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione quando v'è richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei suoi Componenti, ed entro 10 giorni dalla data richiesta.

Ciascun Consigliere può richiedere per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno di

argomenti da trattare, nei limiti di tempo previsti per la convocazione del Consiglio.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti in carica.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Componenti del Consiglio. In ogni caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente nelle votazioni a scrutinio palese, mentre, in quelle a scrutinio segreto, la deliberazione si ha per non assunta e la questione può essere riproposta nella stessa seduta o in una successiva.

Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo: il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario e il Segretario Generale, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, e del loro voto consultivo deve darsi atto nel processo verbale delle deliberazioni assunte.

Delle riunioni è redatto processo verbale dal Segretario Generale, anche sulla base di registrazioni meccaniche o stenografiche.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, tuttavia il Consiglio ha facoltà di richiedere, a fini informativi, l'intervento alle sedute di altre persone, anche estranee all'Istituto, la cui partecipazione sarà in ogni caso limitata alla fase della discussione.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere al Ministero la sostituzione del Componente del Consiglio che per tre volte consecutive risulti assente giustificato.

CAPO IV

ART. 7

Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Ministro della Sanità e dura in cari-

ca cinque anni; è composto da un funzionario del Ministero della Tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della Sanità e da uno della Regione Puglia, i quali devono appartenere alla carriera direttiva e, per la Regione Puglia, alla carriera corrispondente.

I Componenti il Collegio dei Revisori possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ed agli effetti sono invitati a parteciparvi indirizzando loro l'avviso di convocazione del Consiglio con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione; i Componenti il Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'Istituto riferendo periodicamente al Ministero della Sanità; compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione, e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO V

ART. 8

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito ed operante ai sensi e per gli effetti degli Artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, è organo di consulenza tecnica del Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di ricerca scientifica dell'Istituto.

I provvedimenti del Consiglio di Amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attività sono emanati sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico esprime parere sullo stato di attuazione dei programmi di ricerca, proponendo eventuali modifiche sulle questioni comunque ine-

renti alle attività scientifiche dell'Istituto.

Per l'espressione del parere è stabilito un termine di giorni 30, trascorso inutilmente il quale, si prescinde dal parere stesso.

Il Comitato può altresì svolgere funzioni di iniziativa e di proposte per quanto di sua competenza.

Il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato con provvedimento del Presidente dell'Istituto ed è composto:

- 1) dal Direttore Scientifico;
- 2) dai Primari e dai Direttori dei Laboratori di ricerca dell'Istituto;
- 3) dal Direttore Sanitario e dal Segretario Generale;
- 4) dai titolari di Cattedre Universitarie e dai Direttori di Istituti universitari convenzionati con l'Istituto e nello stesso operanti;
- 5) da Aiuti ed Assistenti in numero eguale fra loro e non superiore complessivamente ai 2/5 dei Componenti del Comit. Tecn. Sc., rappresentativi dei settori clinici e di ricerca;
- 6) da due rappresentanti del personale tecnico laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo;
- 7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico.

Al Presidente dell'Istituto, il quale può partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

I membri di cui ai numeri 5), 6) e 7) durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

L'incarico di Direttore Scientifico è conferito, con deliberazione motivata dal Consiglio

di Amministrazione. L'incarico può essere conferito anche a soggetti non facenti parte del Personale dell'Istituto, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico - professionali.

L'incarico ha durata settennale ed è rinnovabile.

Il Direttore Scientifico, se dipendente dell'Istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica ricoperta con l'aggiunta di una indennità la cui misura è determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico; se estraneo, fruisce del trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell'Istituto, la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta della predetta indennità.

TITOLO III

CAPO I

ART. 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti i beni mobili ed immobili in proprietà dell'Ente, e di tutti quelli che comunque perverranno all'Ente stesso per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere.

I beni vanno iscritti negli inventari secondo le disposizioni da prevedersi nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

ART. 10

PROVENTI

Alla gestione delle strutture di ricovero e cura, nonché a quelle di ricerca, l'Istituto provvede con i finanziamenti all'uopo derivante gli ex lege, con i mezzi costituiti dalle

rette di degenza da paganti in proprio e dagli introiti derivanti da prestazioni ambulatoriali e con le entrate derivanti dal patrimonio.

CAPO II

ART. 11

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare; il rendiconto finanziario va approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo, ed il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Le fonti di finanziamento per le spese d'esercizio sono previste in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

NORME FINALI

ART. 12

L'Amministrazione dell'Istituto provvederà a mantenere viva, nei modi che riterrà più confacenti, la memoria dei benefattori che con la loro liberalità e con la loro opera si sono resi benemeriti dell'Istituto.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 e successive modificazioni.

"Statuto organico" approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" in Castellana Grotte (Bari), nella seduta del 12 dicembre 1983, e nella seduta del 21 maggio 1984 con le modificazioni ed integrazioni formulate dal Ministero della Sanità e del Tesoro.

Approvato dal Ministero della Sanità con telex n. 500, 1.E.V. 522 dell'8.6.1984.